

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 dicembre 2014

la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
e
gli Organi di Coordinamento di Banca MPS
e
le Rappresentanze Sindacali Aziendali Periferiche

Premesso che:

- la Banca, con la ristrutturazione della storica filiale di piazza Tolomei a Siena si prefigge di realizzare un 'laboratorio', denominato Progetto Tolomei 2.0, nel quale, tra l'altro, si avvarrà di un sistema di videoanalisi in ottica marketing, tecnologia che consentirà di valutare i comportamenti, i flussi di indirizzamento e di permanenza della clientela e ciò esclusivamente al fine di ottimizzare il nuovo layout di filiale ed adottare strategie commerciali differenziate e mirate.

Considerato che:

- Il sistema di videoanalisi prevede l'installazione di tre diverse tipologie di videocamere:
 1. People counter (Contapersona): posta verticalmente sopra l'accesso che si vuole controllare, analizza il flusso in ingresso e uscita contando le persone in transito dal varco;
 2. HeatMap: strumento software di ripresa globale a 360° della scena filiale, per la misurazione di attività e comportamento del traffico; le aree maggiormente trafficate possono essere visualizzate in formato heatmap (ovvero una mappa dei movimenti che evidenzia a colori le aree più frequentate: in rosso i punti in cui le persone transitano o sostano maggiormente, in blu le aree in cui il numero di movimenti è stato inferiore) o essere rappresentate con statistiche di passaggio in modo grafico (istogrammi);
 3. V track/Dwell time: ripresa fissa dell'esterno delle vetrine con rilevamento del numero e del livello di attenzione prestato dai passanti ai monitor presenti. Ripresa fissa di fronte al video-wall posto nello Shop interno con rilevamento del numero delle persone e del livello di attenzione prestato.

In relazione alle finalità commerciali perseguite, le telecamere non registrano immagini ma le utilizzano per una analisi della scena e la produzione di statistiche relative al passaggio di persone, alla permanenza delle stesse in alcune aree ed al livello di

attenzione prestato ai monitor. L'applicazione installata sulla telecamera stessa estrapolerà direttamente dalle suddette scene globali dati statistici anonimi e numerici.

Il ridetto impianto - ferme le finalità sopraindicate (adottare strategie commerciali maggiormente efficaci, differenziate e mirate sulle effettive esigenze della clientela) - potrà anche riprendere incidentalmente i lavoratori presenti nell'area di cui sopra fermo restando che non è identificata l'immagine e conseguentemente neanche la singola persona.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, quindi,

le Parti convengono quanto segue:

Quanto sopra premesso e considerato forma parte integrante del presente accordo.

Tenuto conto del dettato delle disposizioni normative di cui alla legge 300/70 art. 4, le Parti si danno reciprocamente atto che l'installazione del sistema di videoanalisi sopradescritto risponde unicamente alle finalità dichiarate, restando esclusa ogni altra finalità e possibilità, diretta o indiretta, tesa al controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

L'Azienda provvederà ad informare il personale interessato e la clientela della presenza dell'impianto, dichiarando altresì di utilizzare i modelli di traffico ed i dati esclusivamente in forma anonima ed aggregata e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e la visualizzazione dei dati sarà consentita esclusivamente a personale autorizzato.

Le OO.SS. aziendali potranno esercitare la facoltà di verifica del coerente utilizzo delle strumentazioni in argomento, con le finalità evidenziate.

L'Azienda


Le OO.SS.

FISAC

FABI


UILCA

FCBA

DIACREDA

UGL

SINFIB


Antonio Nanni
